SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007, recante la dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Ravvisata, quindi, l'ineludibile esigenza di assicurare nel predetto contesto di criticità l'attuale assetto derogatorio per la prosecuzione di tutte le iniziative necessarie al potenziamento delle strutture ospedaliere nel predetto territorio;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Calabria del 15 settembre 2010 con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A14710

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.

Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale preposta all'attuazione, della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo

svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorità centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2007, 2 ottobre 2007 e 17 luglio 2009 con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'*iter* adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia in data 26 luglio 2010 con il quale viene ripartito il fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010;

Ravvisata la necessità di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'adozione nell'anno 2009 al fine di evitare disparità di trattamento con quelle che hanno concluso l'*iter* adottivo negli anni precedenti e che hanno beneficiato dei rimborsi;

Ritenuto che sia opportuno modificare i criteri per l'erogazione dei rimborsi applicati negli anni precedenti, in considerazione dell'intervenuta costante lievitazione dei costi di viaggio e soggiorno all'estero, del numero delle domande che negli anni precedenti sono state presentate alla Commissione e della conseguente disponibilità di fondi nell'ambito dello stanziamento programmato;

Ritenuto che sia da ammettere al rimborso solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità del restante 50% prevista dall'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ravvisata l'opportunità di escludere la sovrapposizione delle agevolazioni con eventuali analoghi finanziamenti previsti o erogati da Regioni e/o Province autonome per le stesse finalità;

Ritenuto che, ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate debba essere detratto il contributo forfettario di euro 1.200,00 erogato con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una procedura di adozione internazionale;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 538, denominato «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre dell'anno 2009, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 gennaio 2011, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa ai redditi 2009 da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'Agenzia delle entrate;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso) (Modello B allegato);

f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (Modello C allegato).

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

Art. 3.

Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili è pari:

a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 curo;

b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 curo e 70.000,00 euro.

2. Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

3. Il rimborso viene erogato nei limiti delle disponibilità esistenti sul capitolo 538, denominato - Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottogretario di Stato
GIOVANARDI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

MODELLO A

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali
Largo Chigi n.19 – 00187 Roma

I sottoscritti

_________________________ nato a _______________ prov. ____
il ___/___/_______ residente a _________________________ prov. ____
via ______________________________ n.________ cap.________
codice fiscale____________________ telefono abitazione ______________
telefono cellulare_________________ e-mail______________________

coniugato con:
_________________________ nata a _______________ prov. ____
il ___/___/_______ residente a _________________________ prov. ____
via ______________________________ n.________ cap.________
codice fiscale____________________ telefono abitazione ______________
telefono cellulare_________________ e-mail______________________

CHIEDONO

ai sensi del D.P.C.M. il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale del/i minore/i:

(cognome e nome di nascita)	(luogo)	(data di nascita)
____________	____________	____________;
____________	____________	____________;
____________	____________	____________.

L'importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale:
intestato a (è esclusa l'intestazione a terzi) ______________________________
c/c n.________________ A.B.I.______________ C.A.B.______________
codice IBAN ______________________________________
istituto di credito ______________________________ agenzia____________
indirizzo______________________________ prov.(_____) c.a.p.__________

I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445.
Luogo e data_______________

Il Coniuge____________________

Il Coniuge____________________

Attenzione:
(Compilare il modello in stampatello e firmare in modo leggibile),
(Verificare la leggibilità dei documenti)
(Allegare alla domanda i documenti indicati nell'Allegato 1)

SPECIFICARE SULLA BUSTA "RIMBORSO SPESE ADOZIONE"

Allegato 1

Documenti da allegare alla domanda di rimborso *(per i residenti in Italia):*

1) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
2) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
3) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa ai redditi dell'anno 2009 da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 all'Agenzia delle entrate;
5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno 2009 (*modello* B *allegato*);
6) autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (*Modello* C *allegato*).

Invece:

(per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98) i documenti da allegare sono:

1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;
2) copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno 2009 da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei redditi riferiti a tali anni;
4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 all'Agenzia delle entrate;
5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno 2009 (*modello* B *allegato*);
6) autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (*Modello* C *allegato*).

MODELLO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto____

nato a_____________________________il_____________________________

residente a _____________________________via_____________________________

la sottoscritta____

nata a_____________________________il_____________________________

residente a_____________________________via_____________________________

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARANO

che nell'anno di imposta **2009** hanno conseguito un reddito complessivo pari a euro____________________

dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo____________________data____________

Il DICHIARANTE

____

LA DICHIARANTE

____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

(RESTITUIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON LA DICITURA SULLA BUSTA ***"RIMBORSO SPESE ADOZIONE"****)*

MODELLO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto____

nato a______________________________il______________________________

residente a ___________________________via______________________________

la sottoscritta____

nata a______________________________il______________________________

residente a___________________________via______________________________

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARANO

che relativamente alla adozione del minore conclusasi con decreto di autorizzazione all'ingresso dell'anno **2009** non hanno presentato domanda di rimborso né hanno ricevuto alcun contributo da organi regionali o provinciali.

dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo____________________data_____________

Il DICHIARANTE

____

LA DICHIARANTE

____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

(RESTITUIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON LA DICITURA SULLA BUSTA ***"RIMBORSO SPESE ADOZIONE"****)*

10A14836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2010.

Assegnazione alle università dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti regionali o privati nell'anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

Visto i decreti 1° agosto 2005 e 17 febbraio 2008, relativi al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visti i decreti 29 marzo 2006 e 22 gennaio 2008, emanati d'intesa con il Ministero, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i quali sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009-2010/2011 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del 27 luglio 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2008/2009, pari a 8.848 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, con il quale si è provveduto all'assegnazione di 5.000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368/1999;

Visti in particolare l'art. 3 del decreto sopra richiamato e la ministeriale n. 669 del 5 febbraio 2010, che prevedono, in una fase successiva, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle università;

Rilevata l'opportunità di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, così come previsto nel decreto ministeriale 5 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle regioni è stabilito alla III colonna della tabella allegata al presente decreto e di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale, secondo quanto comunicato dagli atenei.

Art. 2.

Il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, per l'anno accademico 2009/2010, è stabilito alla IV colonna della medesima tabella, secondo quanto comunicato dagli atenei.

Art. 3.

I medici extracomunitari non abitualmente residenti in Italia, in possesso del riconoscimento, tramite il Ministero della salute, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella V colonna della più volte richiamata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle università.

Roma, 6 ottobre 2010

Il Ministro: GELMINI

Allergologia e immunologia clinica

N°	Università	Contratti regionali	Contratti privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Firenze	0	0	0
5	Genova	0	0	0
6	L'Aquila	0	0	0
7	Messina	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Napoli Fed. II	0	0	0
12	Padova	1	0	0
13	Roma "La Sapienza"	0	0	0
14	Roma Campus	0	0	0

Anatomia Patologica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Genova	0	0	0
4	L'Aquila	0	0	0
5	Messina	1	0	0
6	Milano	0	1	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Napoli Fed. II	1	0	0
9	Padova	0	0	0
10	Palermo	1	0	0
11	Parma	0	0	0
12	Pavia	0	0	0
13	Roma "La Sapienza"	0	0	0
14	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
15	Roma Campus	0	0	0
16	Sassari	2	0	0
17	Siena	1	0	0
18	Torino	0	0	0
19	Udine	0	0	0
20	Verona	1	0	0

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva				
N°	**Università**	**Contratti Regionali**	**Contratti Privati**	**Medici Stranieri**
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	6	0	0
6	Catania	7	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	1	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano	1	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	1	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	1	0	0
20	Napoli Fed. II	4	0	0
21	Napoli II Ateneo	6	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	5	0	0
24	Palermo	7	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	1	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	1	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	1	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	4	0	0

Audiologia e foniatria

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Catania	1	0	0
2	Milano	0	0	0
3	Napoli Fed. II	1	0	0
4	Padova	0	0	0
5	Roma "La Sapienza"	1	0	0

Biochimica clinica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Catania	3	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Napoli Fed. II	0	0	0
6	Padova	0	0	0
7	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
8	Sassari	0	0	0

Cardiochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bologna	0	1	0
2	Catania	1	0	0
3	Chieti	0	0	0
4	Genova	0	0	0
5	Milano	0	1	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Napoli Fed. II	1	0	0
9	Napoli II Ateneo	0	0	0
10	Padova	1	0	0
11	Pavia	0	0	0
12	Roma "La Sapienza"	0	0	0
13	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
14	Roma Campus	0	0	0
15	Sassari	0	0	0
16	Siena	2	0	0
17	Torino	0	0	0

segue Cardiochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
18	Varese "Insubria"	0	0	0
19	Verona	1	0	0

Chirurgia dell'apparato digerente

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Cagliari	2	0	0
3	Catania	0	0	0
4	Milano	1	2	0
5	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
6	Napoli II Ateneo	0	0	0
7	Pisa	0	0	0
8	Roma "La Sapienza"	0	0	0
9	Roma Campus	0	0	0

Chirurgia generale

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	0	0	0
15	Milano	1	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0

segue Chirurgia generale

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
20	Napoli Fed. II	2	0	0
21	Napoli II Ateneo	1	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	4	0	0
24	Palermo	1	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	1	0	0

Chirurgia maxillo-facciale

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Messina	2	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Milano "Bicocca"	0	0	0
5	Napoli Fed. II	0	0	0
6	Napoli II Ateneo	0	0	0
7	Parma	0	0	0
6	Roma "La Sapienza"	0	0	0
8	Torino	0	0	0
10	Verona	0	0	0

Chirurgia pediatrica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Chieti	1	0	0
3	Genova	3	0	0
4	Milano Cattolica	0	2	0
5	Napoli II Ateneo	0	0	0
6	Padova	1	0	0
7	Palermo	1	0	0

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	2	0	0
3	Genova	1	0	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Napoli II Ateneo	1	0	0
6	Padova	3	4	0
7	Palermo	7	0	0
8	Pavia	0	0	0
9	Roma "La Sapienza"	0	1	0
10	Roma Campus	0	1	0
11	Sassari	1	0	0
12	Siena	1	0	0
13	Torino	0	0	0

Chirurgia toracica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Messina	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
5	Milano Cattolica	0	0	0
6	Modena	0	0	0
7	Napoli II Ateneo	0	0	0
8	Padova	0	0	0
9	Pisa	1	0	0
10	Roma "La Sapienza"	0	0	0

segue Chirurgia toracica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
11	Sassari	0	0	0
12	Torino	0	0	0

Chirurgia vascolare

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Catania	3	0	0
4	Chieti	0	0	0
5	Milano	0	1	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Napoli Fed. II	1	0	0
9	Padova	1	0	0
10	Roma "La Sapienza"	0	0	0
11	Sassari	2	0	0
12	Siena	2	1	0
13	Torino	0	1	0

Dermatologia e venerologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	1	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Catania	2	0	0
5	Firenze	1	3	0
6	Genova	0	0	0
7	Messina	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano Cattolica	0	3	0
10	Modena	0	1	1
11	Napoli Fed. II	1	0	0
12	Padova	0	0	0
13	Pavia	0	0	0
14	Roma "La Sapienza"	0	1	0
15	Roma "Tor Vergata"	0	1	0

segue Dermatologia e venerologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
16	Siena	0	1	0
17	Torino	0	0	0
18	Verona	1	0	0

Ematologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Cagliari	2	0	0
5	Chieti	0	0	0
6	Firenze	0	0	0
7	Genova	0	0	0
8	Milano	1	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	2	0
10	Milano Cattolica	1	0	0
11	Modena	0	0	0
12	Napoli Fed. II	1	0	0
13	Palermo	6	0	0
14	Pavia	1	6	0
15	Roma "La Sapienza"	0	0	0
16	Roma "Tor Vergata"	1	0	0
17	Roma Campus	0	0	0
18	Torino	1	1	0
19	Udine	0	0	0
20	Verona	1	0	0

Endocrinologia e malattie del ricambio

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Cagliari	2	0	0
2	Catania	7	0	0
4	Chieti	0	0	0
3	Ferrara	0	0	0
6	Firenze	0	0	0
7	Genova	0	0	0

segue Endocrinologia e malattie del ricambio

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	2	0
10	Milano Cattolica	1	1	0
11	Modena	0	0	0
11	Napoli Fed. II	1	0	0
13	Padova	1	0	0
14	Pavia	0	0	0
15	Pisa	4	0	0
16	Roma "La Sapienza"	0	0	0
18	Roma Campus	0	1	0
19	Siena	0	0	0
19	Torino	0	2	0
21	Varese "Insubria"	0	0	0
22	Verona	2	0	0

Farmacologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Catania	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Modena	0	1	0
5	Napoli II Ateneo	0	0	0
6	Roma "La Sapienza"	0	0	0

Gastroenterologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	1	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Cagliari	3	0	0
5	Firenze	0	0	0
6	Genova	0	0	0
7	L'Aquila	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0

segue Gastroenterologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
11	Napoli Fed. II	1	0	0
12	Padova	0	1	0
13	Palermo	6	0	0
14	Pisa	0	0	0
15	Roma "La Sapienza"	0	0	0
16	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	1	0
18	Roma Campus	0	0	0
19	Torino	0	0	0
20	Verona	2	0	0

Genetica medica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Genova	2	0	0
3	Messina	2	0	0
4	Milano	3	0	0
2	Milano Cattolica	0	0	0
3	Napoli Fed. II	0	0	0
7	Padova	0	0	0
8	Roma "Tor Vergata"	0	0	0

Geriatria

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
2	Bologna	1	0	0
4	Cagliari	2	0	0
5	Catania	4	0	0
6	Catanzaro	1	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Firenze	0	1	0
9	Genova	0	0	0
10	L'Aquila	0	0	0
11	Messina	0	0	0
12	Milano	0	0	0

segue Geriatria

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
13	Milano "Bicocca"	1	0	0
14	Milano Cattolica	2	1	0
15	Modena	0	0	0
16	Napoli Fed. II	1	0	0
17	Napoli II Ateneo	1	0	0
18	Padova	4	0	0
19	Palermo	4	0	0
20	Parma	0	0	0
21	Pavia	0	2	0
22	Perugia	0	0	0
23	Pisa	0	0	0
24	Roma "La Sapienza"	0	0	0
25	Roma Campus	0	1	0
26	Sassari	1	0	0
27	Siena	0	0	0
28	Torino	1	1	0
29	Trieste	0	0	0
30	Udine	0	0	0
31	Verona	2	0	0

Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano	1	0	0

segue Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
16	Milano "Bicocca"	0	1	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
18	Milano Cattolica	2	2	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	3	0	0
21	Napoli II Ateneo	1	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	5	0	0
24	Palermo	2	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	1	0
27	Perugia	2	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	1	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	1	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	2	0	0

Igiene e medicina preventiva

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	1	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0

segue Igiene e medicina preventiva

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
11	Genova	0	0	0
12	L'Aquila	0	0	0
13	Messina	1	0	0
14	Milano	0	0	0
15	Milano "Bicocca"	0	0	0
16	Milano Cattolica	0	0	0
17	Modena	0	0	0
18	Napoli Fed. II	2	0	0
19	Napoli II Ateneo	1	0	0
20	Padova	2	0	0
21	Palermo	3	0	0
22	Parma	0	0	0
23	Pavia	0	0	0
24	Perugia	0	0	0
25	Pisa	0	0	0
26	Roma "La Sapienza"	0	0	0
27	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
28	Sassari	0	0	0
29	Siena	0	0	0
30	Torino	0	0	0
31	Udine	0	0	0
32	Verona	4	0	0

Malattie dell'apparato cardiovascolare

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	1
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	7	1	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	4	0
11	Foggia	2	1	0
12	Genova	0	0	0

segue Malattie dell'apparato cardiovascolare

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	2	0	0
15	Milano	0	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	1	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
18	Milano Cattolica	1	1	0
19	Modena	0	1	0
20	Napoli Fed. II	0	0	0
21	Napoli II Ateneo	3	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	0	0	0
24	Palermo	5	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	2	0
27	Perugia	1	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	2	1	0
36	Trieste	1	3	0
37	Varese "Insubria"	0	1	0
38	Verona	2	0	0

Malattie dell'apparato respiratorio

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Catania	0	0	0
5	Catanzaro	0	0	0
6	Firenze	1	0	0
7	Genova	0	0	0
8	Messina	0	0	0

segue Malattie dell'apparato respiratorio

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
9	Milano	1	2	0
10	Milano "Bicocca"	0	0	0
11	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
12	Milano Cattolica	0	0	0
13	Napoli Fed. II	1	0	0
14	Napoli II Ateneo	1	0	0
15	Padova	1	1	0
16	Palermo	3	0	0
17	Parma	1	1	0
18	Pavia	0	0	0
19	Roma "La Sapienza"	0	0	0
20	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
21	Sassari	1	0	0
22	Torino	0	0	0

Malattie infettive

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
2	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Firenze	1	2	0
7	Genova	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Modena	0	0	0
12	Napoli II Ateneo	1	0	0
13	Palermo	0	0	0
14	Pavia	0	0	0
15	Roma "La Sapienza"	0	0	0
16	Roma Campus	0	0	0
17	Sassari	2	0	0
18	Torino	0	0	0
19	Verona	1	0	0

Medicina del lavoro

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Firenze	0	0	0
8	Genova	0	0	0
9	Messina	2	0	0
10	Milano	0	1	0
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Modena	0	0	0
13	Napoli Fed. II	0	0	0
14	Napoli II Ateneo	0	0	0
15	Padova	0	0	0
16	Palermo	1	0	0
17	Parma	0	0	0
18	Pavia	0	0	0
19	Perugia	0	0	0
20	Roma "La Sapienza"	0	0	0
21	Roma "Tor Vergata"	0	1	0
22	Siena	1	0	0
23	Torino	0	0	0
24	Trieste	0	0	0
25	Verona	2	0	0

Medicina dello sport

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Chieti	0	0	0
5	Firenze	1	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	1	0
8	Napoli II Ateneo	0	0	0
9	Padova	0	0	0

segue Medicina dello sport

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
10	Palermo	1	0	0
11	Roma "La Sapienza"	0	0	0

Medicina d'emergenza-urgenza

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Firenze	4	0	0
4	Genova	0	0	0
5	L'Aquila	0	0	0
6	Milano "Bicocca"	0	0	0
7	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
8	Milano Cattolica	0	0	0
9	Modena	4	0	0
10	Napoli Fed. II	3	0	0
11	Napoli II Ateneo	1	0	0
12	Novara "Piemonte O."	0	3	0
13	Padova	8	0	0
14	Parma	4	0	0
15	Pavia	0	1	0
16	Perugia	1	0	0
17	Pisa	1	0	0
18	Roma "La Sapienza"	0	0	0
19	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	1	0
20	Sassari	6	0	0
21	Siena	1	0	0
22	Torino	2	0	0
23	Trieste	0	0	0
24	Udine	0	0	0
25	Verona	6	0	0

Medicina di comunità

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Modena	0	0	0

Medicina fisica e riabilitativa

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Cagliari	1	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Catanzaro	1	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Firenze	0	0	0
9	Foggia	0	0	0
10	Genova	0	0	0
11	Messina	3	0	0
12	Milano	0	0	0
13	Milano "Bicocca"	0	0	0
14	Napoli Fed. II	0	0	0
15	Napoli II Ateneo	1	0	0
16	Padova	0	0	0
17	Palermo	3	0	0
18	Parma	0	0	0
19	Pavia	0	1	0
20	Perugia	0	0	0
21	Pisa	0	0	0
22	Roma "La Sapienza"	0	0	0
23	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
25	Roma Campus	0	0	0
26	Torino	0	0	0
27	Trieste	0	0	0
28	Varese "Insubria"	0	0	0
29	Verona	4	0	0

Medicina interna

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	2	0	0

Medicina interna

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano	1	1	0
16	Milano "Bicocca"	1	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	3	0	0
21	Napoli II Ateneo	4	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	2	0	0
24	Palermo	3	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	1	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	2	0	0

Medicina legale

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Cagliari	2	0	0
3	Catania	3	0	0
5	Ferrara	0	0	0
6	Genova	0	0	0
7	Milano	0	0	0
8	Milano Cattolica	0	0	0
9	Modena	0	0	0
9	Napoli Fed. II	0	0	0
10	Napoli II Ateneo	1	0	0
12	Padova	0	0	0
13	Pavia	0	0	0
14	Pisa	3	0	0
15	Roma "La Sapienza"	0	0	0
16	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
16	Siena	1	0	0
17	Torino	0	0	0
18	Trieste	0	0	0
20	Varese "Insubria"	0	0	0
21	Verona	0	0	0

Medicina nucleare

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Bologna	1	0	0
3	Firenze	0	0	0
3	Genova	0	1	0
4	Messina	1	0	0
5	Milano	0	0	0
6	Milano "Bicocca"	0	0	0
6	Milano Cattolica	0	0	0
7	Napoli Fed. II	1	0	0
10	Padova	0	0	0
11	Pisa	0	0	0
12	Roma "La Sapienza"	0	0	0

Medicina nucleare

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
13	Sassari	1	0	0
14	Torino	0	0	0

Medicina tropicale

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Milano	0	0	0
2	Milano Cattolica	0	0	0
3	Roma "La Sapienza"	0	0	0

Microbiologia e virologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Cagliari	1	0	0
3	Catania	1	0	0
4	Milano	0	0	0
5	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
6	Milano Cattolica	0	0	0
7	Napoli Fed. II	1	0	0
8	Padova	1	0	0
9	Pisa	0	0	0
10	Roma "La Sapienza"	0	0	0
11	Roma Campus	0	0	0
12	Torino	0	0	0

Nefrologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	3	0	0
5	Catania	2	0	0
6	Catanzaro	1	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Firenze	0	0	0

segue Nefrologia				
N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
9	Foggia	0	0	0
10	Genova	0	0	0
11	Messina	2	0	0
12	Milano	0	0	0
13	Milano "Bicocca"	0	0	0
14	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
15	Modena	0	0	0
16	Napoli Fed. II	1	0	0
17	Napoli II Ateneo	1	0	0
18	Padova	0	0	0
19	Palermo	2	0	0
20	Parma	1	0	0
21	Pavia	0	0	0
22	Pisa	0	0	0
23	Roma "La Sapienza"	0	0	0
24	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
25	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
26	Siena	0	0	0
27	Torino	0	0	0
28	Verona	3	0	0

Neurochirurgia				
N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Firenze	0	0	0
4	Messina	1	0	0
5	Milano	2	1	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Modena	0	0	0
9	Napoli Fed. II	1	0	0
10	Padova	1	0	0
11	Pavia	0	0	0
12	Roma "La Sapienza"	0	0	0
13	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
14	Sassari	0	0	0

segue Neurochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
15	Torino	0	0	0
16	Verona	2	0	0

Neurofisiopatologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Cagliari	2	0	0
2	Messina	2	0	0
4	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
5	Milano Cattolica	0	0	0
5	Pavia	0	0	0
6	Roma "La Sapienza"	0	0	0
7	Siena	1	0	0

Neurologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	4	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	1	0	0
8	Firenze	0	0	0
9	Genova	0	0	0
10	L'Aquila	0	0	0
11	Messina	1	0	0
12	Milano	0	6	0
13	Milano "Bicocca"	0	3	0
14	Milano "S. Raffaele"	0	5	0
15	Milano Cattolica	0	0	0
16	Modena	1	0	0
17	Napoli Fed. II	1	0	0
18	Napoli II Ateneo	1	0	0
19	Padova	1	0	0
20	Palermo	2	0	0
21	Parma	0	0	0

segue Neurologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
22	Pavia	0	1	0
23	Perugia	1	0	0
24	Pisa	0	0	0
25	Roma "La Sapienza"	0	0	0
26	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
27	Roma Campus	0	1	0
28	Siena	0	0	0
29	Torino	0	1	0
30	Udine	0	1	0
31	Verona	1	0	0

Neuropsichiatria infantile

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Cagliari	3	0	0
3	Catania	0	0	0
4	Firenze	0	0	0
5	Genova	0	0	0
6	Messina	2	0	0
7	Milano	0	0	0
8	Milano "Bicocca"	0	0	0
9	Milano Cattolica	1	0	0
10	Napoli II Ateneo	2	0	0
11	Palermo	0	0	0
12	Parma	0	0	0
13	Pavia	0	1	0
14	Pisa	0	0	0
15	Roma "La Sapienza"	0	0	0
16	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
17	Torino	0	0	0
18	Verona	3	1	0

Oftalmologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	1	0	0
2	Bari	0	0	0

segue Oftalmologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	2	0	0
6	Catanzaro	0	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Ferrara	0	0	0
9	Firenze	0	0	0
10	Genova	0	1	0
11	Messina	0	0	0
12	Milano	1	0	0
13	Milano "S. Raffaele"	0	2	0
14	Milano Cattolica	0	1	0
15	Napoli Fed. II	0	0	0
16	Napoli II Ateneo	1	0	0
17	Padova	0	0	0
18	Palermo	3	2	0
19	Pavia	0	0	0
20	Pisa	0	0	0
21	Roma "La Sapienza"	0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
23	Roma Campus	0	2	0
24	Sassari	1	0	0
25	Siena	0	0	0
26	Torino	0	0	0
27	Udine	0	0	0
28	Verona	1	0	0

Oncologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Cagliari	4	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Catanzaro	0	0	0
7	Ferrara	0	1	0
8	Firenze	0	0	0

segue Oncologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
9	Genova	0	0	0
10	L'Aquila	0	0	0
11	Messina	3	0	0
12	Milano	1	5	0
13	Milano Cattolica	0	0	0
14	Modena	1	2	0
15	Napoli Fed. II	1	0	0
16	Napoli II Ateneo	1	0	0
17	Padova	0	0	0
18	Palermo	3	0	0
19	Pavia	0	0	0
20	Perugia	0	1	0
21	Pisa	0	0	0
22	Roma "La Sapienza"	0	0	0
23	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
25	Roma Campus	0	1	0
26	Sassari	1	0	0
27	Siena	0	1	0
28	Torino	3	0	0
29	Udine	1	0	0
30	Varese "Insubria"	0	1	0
31	Verona	2	0	0

Ortopedia e traumatologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
2	Bologna	0	0	1
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	2	0	0
5	Catania	2	0	0
6	Catanzaro	0	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Ferrara	1	0	0
9	Firenze	0	0	0
10	Genova	0	3	0

segue Ortopedia e traumatologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
11	Messina	0	0	0
12	Milano	0	1	0
13	Milano "Bicocca"	0	0	0
14	Milano Cattolica	0	1	0
15	Modena	0	0	0
16	Napoli Fed. II	0	0	0
17	Napoli II Ateneo	0	0	0
18	Padova	0	0	0
19	Palermo	1	0	0
20	Parma	0	0	0
21	Pavia	0	0	0
22	Perugia	1	0	0
23	Pisa	0	0	0
24	Roma "La Sapienza"	0	0	0
25	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
26	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
27	Roma Campus	0	0	0
28	Sassari	2	0	0
29	Siena	0	0	0
30	Torino	0	0	0
31	Trieste	0	0	0
32	Udine	0	0	0
33	Varese "Insubria"	0	0	0
34	Verona	2	0	0

Otorinolaringoiatria

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	0	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Ferrara	1	1	0
8	Genova	0	0	0
9	Milano	0	0	0
10	Milano "S. Raffaele"	0	0	0

segue Otorinolaringoiatria

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Napoli Fed. II	0	0	0
13	Napoli II Ateneo	0	0	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0	0
15	Padova	0	0	0
16	Palermo	2	0	0
17	Pavia	0	1	0
18	Perugia	0	0	0
19	Pisa	2	0	0
20	Roma "La Sapienza"	0	0	0
21	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
22	Roma Campus	0	0	0
23	Sassari	1	0	0
24	Torino	0	0	0
25	Trieste	0	0	0
26	Verona	0	0	0

Patologia clinica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Catania	1	0	0
3	*Chieti*	0	0	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Napoli Fed. II	0	0	0
6	Padova	0	0	0
7	Palermo	0	0	0
8	Pavia	0	0	0
9	Perugia	0	0	0
10	Pisa	0	0	0
11	Roma "La Sapienza"	0	0	0
12	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
13	Roma Campus	0	0	0
14	Sassari	1	0	0
15	Torino	0	0	0

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Brescia	1	1	0
5	Cagliari	3	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	3	0
9	Ferrara	1	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	4	0	0
15	Milano	6	1	0
16	Milano "Bicocca"	1	1	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	2	0
18	Milano Cattolica	1	0	0
19	Modena	1	2	0
20	Napoli Fed. II	3	0	0
21	Napoli II Ateneo	6	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	1	0
23	Padova	6	0	0
24	Palermo	7	0	0
25	Parma	0	1	0
26	Pavia	0	1	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	1	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Sassari	0	0	0
33	Siena	0	0	0
34	Torino	0	0	0
35	Trieste	1	1	0
36	Udine	1	0	0
37	Varese "Insubria"	2	0	0
38	Verona	4	2	0

Psichiatria				
N°	**Università**	**Contratti Regionali**	**Contratti Privati**	**Medici Stranieri**
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	1	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	2	0	0
15	Milano	0	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	1	0	0
21	Napoli II Ateneo	2	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	1	0	0
24	Palermo	2	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Sassari	0	0	0
33	Siena	0	1	0
34	Torino	1	0	0
35	Trieste	0	1	0
36	Udine	0	0	0
37	Varese "Insubria"	0	0	0
38	Verona	1	0	0

Radiodiagnostica				
N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	0	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	3	0	0
12	Genova	0	2	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	0	0	0
15	Milano	0	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	1	0	0
21	Napoli II Ateneo	2	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	0	0	0
24	Palermo	5	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma "La Sapienza"	0	0	0
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	1	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	0	0	0

Radioterapia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	0	0	0
5	Catanzaro	0	0	0
6	Firenze	0	0	0
7	Genova	0	0	0
8	L'Aquila	0	0	0
9	Milano	1	0	0
10	Milano "Bicocca"	0	0	0
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Napoli Fed. II	0	0	0
13	Napoli II Ateneo	0	0	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0	0
15	Padova	1	0	0
16	Palermo	5	0	0
15	Parma	0	0	0
18	Perugia	0	0	0
19	Pisa	0	0	0
20	Roma "La Sapienza"	0	0	0
21	Roma "La Sapienza" II Facoltà	0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
23	Roma Campus	0	0	0
24	Sassari	1	0	0
25	Siena	0	0	0
26	Torino	0	0	0

Reumatologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	2	0	0
2	Bologna	1	1	0
3	Cagliari	3	0	0
4	Catania	2	0	0
5	Genova	0	0	0
6	Milano	0	2	0
7	Milano Cattolica	0	2	0
8	Napoli II Ateneo	0	0	0

segue *Reumatologia*

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
9	Pavia	0	2	0
10	Pisa	4	2	0
11	Roma "La Sapienza"	0	0	0
12	Verona	2	3	0

Scienza dell'alimentazione

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Cagliari	2	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Modena	0	0	0
5	Napoli Fed. II	1	0	0
6	Padova	1	0	0
7	Palermo	0	0	0
8	Roma "La Sapienza"	0	0	0
9	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
10	Torino	0	0	0

Tossicologia medica

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Catania	0	0	0
2	Firenze	1	0	0

Urologia

N°	Università	Contratti Regionali	Contratti Privati	Medici Stranieri
1	Bari	2	0	0
2	Bologna	1	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	2	0	0
5	Catania	3	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Firenze	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano Cattolica	0	0	0

	segue Urologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali**	**Contratti Privati**	**Medici Stranieri**
10	Milano S. Raffaele	0	0	0
11	Modena	0	0	0
12	Napoli Fed. II	1	0	0
13	Padova	0	0	0
14	Palermo	1	0	0
15	Pavia	0	0	0
16	Perugia	0	0	0
17	Pisa	0	0	0
18	Roma "La Sapienza"	0	0	0
19	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
20	Roma Campus	0	0	0
21	Torino	2	0	0
22	Verona	4	0	0

10A14435

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Barbara Stärk, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Barbara Stärk;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Germania la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Zeugnis - Staatlichen Musiklehrerprüfung II» rilasciato il 31 luglio 1984 e «Zeugnis -Staalichen Musikreifeprüfung in Katholischer Kirchennusik» rilasciato il 31 luglio 1985 dalla Fachakademie für Musik Richard-Strauss-Konservatorium der Stadt München (Germania), posseduto dalla prof.ssa Barbara Stärk, cittadina tedesca, nata a Herrsching (Germania) il 2 agosto 1960, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi:

31/A Educazione musicale negli istituti secondari di II grado;

32/A Musica;

77/A Strumento musicale (Pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14426

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Julia Maria Venier, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Julia Maria Venier;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diplom für das Lehramt an Volksschulen» rilasciato il 23 giugno 2005 da Pädagogische Akademie der Diözese Innsbruck in Stams;

«Zeugnis – Akademielehrgang Sprachheilpädagogik – Diplomierte Lehrerin für Sprachheilpädagogik» conseguito il 23 giugno 2005 presso Pädagogische Akademie Der Diözese Innsbruck in Stams, posseduto dalla prof.ssa Julia Maria Venier, cittadina austriaca, nata a Schönwies (Austria) l'11 aprile1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14427

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Magdalena Maria Polewska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Magdalena Maria Polewska;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 28 maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Licencjat n. 2460» (Diploma Universitario triennale di I livello per l'insegnamento della Lingua Inglese conseguito nel 1998 presso l'Università di Wroclaw);

Diploma biennale di Magister n. 12871/WF/2000 in Filologia Inglese conseguito nel 2000 presso l'Università della Slesia, posseduto dalla cittadina polacca prof.ssa Magdalena Maria Polewska, nata a Czechowice-Dziedzice (Polonia) il 19 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Prima lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14428

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Helga Frei, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Helga Frei;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata ed abilitata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Magistra der Philosophiae – Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch – Unterrichtsfach Italienisch" comprensivo della formazione pedagogica, conseguito presso la "Leopold Franzens Universität» di Innsbruck il 16 febbraio 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Bestätigung Gemäβ § 27° Unterrichtspra-ktikunmsgesetz» rilasciato il 25 agosto 2009 da Landes Schulrat fur Tirol, posseduto dalla cittadina italiana Prof.ssa Helga FREI, nata a Bolzano il 5 gennaio 1984, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9.11.2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14429

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Irina Antonela Copotz, delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006,

n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Irina Antonela Copotz;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. L.vo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diploma de Licentă în Matematică Serie n. 0012074» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato da Universitatea din Bucureşti in data 12 giugno 2003, posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Irina Antonela Copotz, nata a Bicaz (Romania) il 4 gennaio 1979, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14430

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla società «A.D.R. C & M Consulting S.r.l.» denominata «A.D.R. Conciliando», in Sermoneta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 21 luglio 2010, prot. m dg. DAG. 28 luglio 2010, n. 102670.E, 30 settembre 2010, prot. m dg DAG. 4 ottobre 2010, n. 124944.E e 4 ottobre 2010, prot. m dg. DAG. 5 ottobre 2010, n. 125949.E, con le quali il dott. Mino Brancaccio, nato a Giffoni Valle Piana il 6 dicembre 1964, in qualità di legale rappresentante della società «A.D.R. C & M Consulting S.r.l.», con sede legale in Sermoneta (Latina),via Monticchio 19-*bis*, co-

dice fiscale e partita I.V.A. n. 02562380598, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito della stessa società, denominato «A.D.R. Conciliando»;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante, per «A.D.R. Conciliando», organismo non autonomo della società «A.D.R. C & M Consulting S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di undici sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Sermoneta (Latina), via Monticchio 19-*bis*, Napoli, via Alfonso Ruta n. 1, Avellino, via Amabile n. 98, Salerno, via Balsico n. 26, Vallo Della Lucania, corso Gioacchino Murat snc, Albino, via Serio n. 2, Eboli, via Generale Gonzaga n. 113, San Cesareo, via dei Cedri n. 51, Roma, piazzale Jonio n. 54, Roma, via Sogliano n. 49, Villaricca (Napoli) via Enrico Fermi n. 205;

che i formatori nelle persone di:

avv. Di Feo Cira, nata a Magenta il 22 aprile 1973;

prof. Mastropola Angelo, nato a Napoli il 23 giugno 1972;

prof. Rispoli Claudio, nato a Cava de' Tirreni il 1° agosto 1962;

prof .Tirelli Silvio, nato a Napoli il 17 gennaio 1974,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli, articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'organismo non autonomo costituito dalla società «A.D.R. C & Consulting S.r.l.» con sede legale in Sermoneta (Latina) via Monticchio, 19-*bis*, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02562380598, denominato «A.D.R. Conciliando», tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14425

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Firenze per gli anni 2010-2014.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 34 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernenti i comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 che prevede il rinnovo ogni 4 anni del comitato INPS;

Visto l'art. 3 della legge n. 444 del 15 luglio 1994, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, recante «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria che all'art. 7, comma 1 prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 639/1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale del 9 luglio 2010, recante linee di indirizzo in ordine all'applicazione della riduzione del numero dei componenti dei comitati provinciali I.N.P.S. in fase di ricostituzione;

Visto il decreto direttoriale del 29 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS di Firenze;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica, decorrente dalla data di insediamento, occorre procedere alla ricostituzione del predetto comitato;

Considerato che ai sensi del secondo comma, dell'art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ai fini delle nomine il direttore della direzione provinciale del lavoro provvede sulla base di dati forniti dalla Came-

ra di commercio, industria e artigianato territorialmente competente nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Considerato che i membri previsti ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che nell'ambito dell'organismo bisogna garantire la rappresentanza più ampia possibile degli interessi di categoria dei diversi settori produttivi;

Considerato che l'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 dispone che ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera «b» e limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera «f» del primo comma dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6, del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito, e da 3 rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della DPL;

Considerato che è opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri anche alla nomina dei componenti delle predette speciali commissioni;

Considerato che dalle risultanze istruttorie e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, tenuto conto del numero limitato dei posti disponibili, risultano nella provincia di Firenze maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);

Confederazione nazionale artigianato (CNA);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI);

per le speciali commissioni di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989:

A) Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Unione provinciale agricoltori;

B) Commissione artigiani:

Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

C) Commissione esercenti attività commerciali:

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (Confesercenti);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali;

Decreta:

Il comitato provinciale presso l'INPS di Firenze, costituito da 14 membri, è così composto:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

n. 3 rappresentanti CGIL:

sig. Paolo Mugnaini;

sig.ra Gemma Gagliardi;

sig. Marco Bombini;

n. 2 rappresentanti CISL:

sig.ra Cristina Prioreschi;

sig. Stefano Nuti;

n. 1 rappresentante UIL:

sig. Francesco Minelli;

in rappresentanza dei dirigenti di azienda: sig. Riccardo Pericoli;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

n. 1 rappresentante della CONFINDUSTRIA: sig.ra Paola Fabbrini;

n. 1 rappresentante della CNA: sig. Lorenzo Mori;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

n. 1 rappresentante della CONFESERCENTI: sig. Sergio Taviani;

n. 1 rappresentante della COLDIRETTI: sig. Gianni Donati.

Membri di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore dell'INPS provinciale.

Speciali commissioni di cui all'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989

Sono costituite le predette commissioni di cui sopra come di seguito:

A) speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

n. 1 rappresentante della Confederazione italiana agricoltori: sig. ra Cecilia Piacenti;

n. 1 rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti: sig. Massimo Latini;

n. 1 rappresentante della Unione provinciale agricoltori: sig. Marco Alessandro Bani;

B) speciale commissione artigiani:

n. 2 rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA): sig.ra Patrizia Fioravanti e sig. Riccardo Sabatini;

n. l rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato): sig. Fabio Masini;

D) speciale commissione esercenti attività commerciali:

n. 2 rappresentanti della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (Confesercenti): sig. Gilberto Boninsegni e sig. Firmando Giovannetti;

n. 1 rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio): sig. Riccardo Mordini.

Membri di diritto delle speciali commissioni:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore dell'INPS provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro delle politiche sociali e sarà trasmesso alla sede provinciale dell'INPS di Firenze per la successiva esecuzione

Firenze, 8 settembre 2010

Il direttore: IZZO

10A14423

DECRETO 17 novembre 2010.

Concessione del trattamento strordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Servizi S.p.A. (Decreto n. 55386).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 295/2008, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Servizi S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società Alitalia Servizi S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi S.p.a. nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione

salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44553 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.344 dipendenti a zero ore della società Alitalia Servizi S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45972 del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore della società Alitalia Servizi S.p.a., per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48302 del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52220 del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 ottobre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Servizi S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Alitalia Servizi S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 1.034 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011.

Pagamento diretto: Si.

Matricola INPS: 7048693502.

Matricola INPS: 7048694512.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Servizi S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14432

DECRETO 17 novembre 2010.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società GH Napoli S.p.A. (Decreto n. 55382).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 14 maggio 2009, di recepimento dell'intesa del 14 aprile 2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GH

Napoli SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° maggio 2009;

Visto il decreto n. 48296 del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società GH Napoli SPA, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto n. 52793 del 22.06.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società GH Napoli SPA, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 ottobre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società GH Napoli SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 24 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 24 unità lavorative, della società GH Napoli SPA, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Unità: Napoli (Napoli);

Matricola INPS: 5122627409

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14433

DECRETO 17 novembre 2010.

Concessione del trattamento strordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Express S.p.A. (Decreto n. 55383).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 290/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 15 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Express Spa alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione della società Alitalia Express Spa, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express Spa nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 otto-

bre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44550 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore (185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti, 165 assistenti di volo), della società Alitalia Express Spa, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45973 del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 428 dipendenti a zero ore (di cui: 113 appartenenti al personale di terra; 193 piloti; 122 assistenti di volo), per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48301 del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui:

103 appartenenti al personale di terra;

187 piloti;

118 assistenti di volo;

della società Alitalia Express Spa, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52221 del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui:

103 appartenenti al personale di terra;

187 piloti;

118 assistenti di volo;

della società Alitalia Express Spa, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Express Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Alitalia Express Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 372 dipendenti a zero ore, di cui:

93 appartenenti al personale di terra;

181 piloti;

98 assistenti di volo;

della società Alitalia Express Spa, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Express Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14434

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 novembre 2010.

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all'allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge medesima;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, recante modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e, in particolare, l'Allegato II;

Considerata la necessità di modificare ed integrare l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106, alla luce della recente normativa comunitaria ed in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI
PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Struttura monoposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 80 kg.

2) Struttura biposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 100 kg.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) massa massima al decollo non superiore a 300 kg;

b) massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c) massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti;

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) massa massima al decollo non superiore a 450 kg;

b) massa massima al decollo non superiore a 472,5 kg, se provvisti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c) massa massima al decollo non superiore a 495 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti, purché, senza galleggiante installato, rispettino la massa massima di cui alla lettera *a)*;

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

5) Autogiro monoposto e biposto aventi le seguenti caratteristiche :

a) massa massima al decollo non superiore a 560 kg.».

Roma, 22 novembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A14438

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione alla società Rina S.p.A. a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione, di cui alle norme europee EN 12899-1-2-3:2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta dell'organismo Rina SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 12899-1-2-3:2007 per il sistema 1 di attestazione della conformità;

Considerato che l'organismo instante è certificato Sincert registrato col n. 002B-rev.15 per i prodotti oggetto della domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Rina SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, è autorizzata a svolgere attività di Organismo di certificazione dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

EN 12899-1:2007 – Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – Parte 1, segnali permanenti. Sistema di attestazione 1 – requisito essenziale 4;

EN 12899-2:2007 – Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – Parte 2, delineatori di ostacolo transilluminati (TTB). Sistema di attestazione 1 – requisito essenziale 4;

EN 12899-3:2007 – Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – Parte 3, delineatori di margine e dispositivi rifrangenti. Sistema di attestazione 1 – requisito essenziale 4.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'organismo di certificazione invia alla direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, del medicinale Erbitux (cetuximab). (Determinazione/C n. 461/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Serono Spa, rappresentante locale del titolare AIC Merck KGAA, ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 e 24 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 17 in data 13 luglio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica: trattamento di pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose di testa e collo in combinazione con chemioterapia a base di platino nella malattia ricorrente e/o metastatica del medicinale ERBITUX (cetuximab) è rimborsata come segue:

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso - 1 flaconcino (vetro) da 50 ml - AIC n. 036584011/E (in base 10) 12WGLC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 199,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 328,43.

Confezione: 5 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso - 1 flaconcino (vetro) da 20 ml - AIC n. 036584035/E (in base 10) 12WGM3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 199,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 328,43.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Erbitux (cetuximab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14482

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Niquitin».

Estratto determinazione V&A.PC/II/821 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Niquitin.

Confezioni:

034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

034283198/M - «7 mg/24 h» 7 cerotti transdermici trasparenti;

034283200/M - «7 mg/24 h» 14 cerotti transdermici trasparenti;

034283212/M - «7 mg/24 h» 21 cerotti transdermici trasparenti;

034283224/M - «7 mg/24 h» 28 cerotti transdermici trasparenti;

034283236/M - «7 mg/24 h» 42 cerotti transdermici trasparenti;

034283248/M - «14 mg/24 h» 7 cerotti transdermici trasparenti;

034283251/M - «14 mg/24 h» 14 cerotti transdermici trasparenti;

034283263/M - «14 mg/24 h» 21 cerotti transdermici trasparenti;

034283275/M - «14 mg/24 h» 28 cerotti transdermici trasparenti;

034283287/M - «14 mg/24 h» 42 cerotti transdermici trasparenti;

034283299/M - «21 mg/24 h» 7 cerotti transdermici trasparenti;

034283301/M - «21 mg/24 h » 14 cerotti transdermici trasparenti;

034283313/M - «21 mg/24 h» 21 cerotti transdermici trasparenti;

034283325/M - «21 mg/24 h» 28 cerotti transdermici trasparenti;

034283337/M - «21 mg/24 h» 42 cerotti transdermici trasparenti.

Titolare AIC: GlaxoSmithkline Consumer Healthcare S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0287/001-006/II/055 UK/H/0287/001-006/II/059 UK/H/0287/004-006/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 1 – 4.2 – 4.7 – 4.8 – 6.4 – 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, la descrizione delle confezioni come sopra indicato.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Niquitin», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 2 aprile 2006.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14477

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sabril».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 820 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Sabril.

Confezioni:

027443011 - 50 compresse rivestite 500 mg;

027443047 - «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0139/001-002/II/011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: É autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 – 4.8 – 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14478

Rinnovo dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topiramato Arrow Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/R/21 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Topiramato Arrow Generics.

Confezioni:

038315014/M - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in flacone HDPE;

038315026/M - «50 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE;

038315038/M - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE;

038315040/M - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone HDPE;

038315053/M - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE.

Titolare AIC: ARROW GENERICS LTD.

N. procedura procedimento: UK/H/1015/003/R/001 UK/H/1015/003/IB/13.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzata anche l'armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione Europea del 01/10/2009 (EMEA/CHMP/660222/2009) di Referral, da art. 30 della Direttiva 2001/83/CE, per il prodotto medicinale di riferimento Topamax. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14479

Rinnovo dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Additiva Vitamin C».

Estratto determinazione V&A.PC/R/20 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Additiva Vitamin C.

Confezioni:

035478015/M - 10 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE;

035478027/M - 20 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE;

035478039/M - 60 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE.

Titolare AIC: DR. B. SCHEFFLER NACHF. GMBH & CO. KG.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0279/001/R/002.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Additiva Vitamin C», è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 31/03/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14480

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Tramalin».

Estratto provvedimento V&A.PC n. 349 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Tramalin.

Titolare AIC: Eg S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Tramalin, 035846029/M - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg, possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 30 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A. PC/R/14 del 3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14481

Comunicato di rettifica concernente «autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N 751 del 29 marzo 2007», relativa al medicinale SIMVASTATINA PROGE MEDICA (ora SIMVASTATINA ALTER), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2007, al paragrafo «Eccipienti»:

a pag. 7, in luogo di: Butil idrossianisolo 0,02 mg, leggasi: Butil idrossianisolo 0,002 mg;

a pag. 8, in luogo di: Butil idrossianisolo 0,04 mg, leggasi: Butil idrossianisolo 0,004 mg.

10A14628

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Panpharma»

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI PANPHARMA, anche nella forma e confezione: «solvente per uso parenterale» 1000 ml sacca in pp con due apparati tubolari di servizio alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale Asi - Valle Ufita - 83040 Flumeri (Avellino), codice fiscale 02102050644.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 1000 ml sacca in pp con due apparati tubolari di servizio.

A.I.C. n. 030945137 (in base 10) 0XJCVK (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - zona industriale Valle Ufita.

Produttore del prodotto finito: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - zona industriale Valle Ufita (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml pH compreso tra 5,0 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: solvente per preparati sterili e medicamenti iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 030945137 - «solvente per uso parenterale» 1000 ml sacca in pp con due apparati tubolari di servizio.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 030945137 - «solvente per uso parenterale» 1000 ml sacca in pp con due apparati tubolari di servizio - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14629

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Solfato BIL»

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA SOLFATO BIL, anche nella forma e confezione: «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano), codice fiscale 01233940467.

Confezione: «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

A.I.C. n. 031864034 (in base 10) 0YDF72 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Fujian Fukang Pharmaceutical Co., Ltd. No.138, Xiangbanrd., Fuzhou, China.

Produttore del prodotto finito: Biologici Italia Laboratories S.r.l. stabilimento sito in via Filippo Serpero n. 2 - 20060 Masate (tutte).

Composizione: 1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: gentamicina solfato 135,6 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1,8 mg; propile paraidrossibenzoato 0,2 mg; sodio metabisolfito 3,2 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla gentamicina:

forme pleuro polmonari: bronchiti, broncopolmoniti, polmonite franca-lobare, pleuriti, empiemi;

infezioni urinarie acute e croniche: cistiti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti, calcolosi infette (del bacinetto, dell'uretere, della vescica), uretriti, prostatiti, vescicoliti;

stati settici: batteremie, setticemie, setticopiemie, sepsi neonatali;

infezioni del sistema nervoso: meningiti, meningoencefaliti, ecc.;

infezioni chirurgiche: ascessi, flemmoni, osteomieliti, infezioni traumatiche;

infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie purulente, sinusiti, mastoiditi, tonsilliti, faringotonsilliti;

infezioni ostetrico ginecologiche: aborto settico, metriti, parametriti, salpingiti, salpingo ovariti, pelvi peritoniti, mastiti, ecc.;

ustioni: infezioni insorte nelle gravi ustioni e nei trapianti cutanei, eventualmente in associazione alla forma topica.

Nelle infezioni da germi Gram-negativi sospette o documentate, «Gentamicina Solfato BIL» può essere considerato come farmaco di scelta.

Nelle infezioni gravi che mettono in pericolo la vita del paziente, «Gentamicina Solfato BIL» può essere somministrata in associazione ad un antibiotico betalattamico (carbenicillina o similari nelle infezioni da Pseudomonas aeruginosa e un antibiotico di tipo penicillinico nelle endocarditi da Streptococchi del gruppo *D)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 031864034 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 031864034 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14630

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lukasm»

Estratto determinazione V&A.PC/II/818 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

034004034/M - 7 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004046/M - 14 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004059/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004061/M - 56 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004073/M - 98 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004085/M - 140 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004097/M - 10 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004109/M - 20 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004111/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004123/M - 30 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004135/M - 50 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004147/M - 100 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004150/M - 200 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004162/M - 49 compresse masticabili in blister monodose da 4 mg;

034004174/M - 50 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

034004186/M - 56 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

034004198/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

034004200/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

034004212/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

034004224/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare AIC: Addenda Pharma S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/II/051 FI/H/0104/001-004/II/052.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 – 4.8 – 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14709

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», avviato con delibera n. 63/09/CONS.

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 25 novembre 2010, ha adottato la delibera n. 604/10/CONS, con la quale ha disposto che il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 63/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 marzo 2009, n. 63, è prorogato di 90 giorni. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 63/09/CONS.

10A14824

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Provvedimento concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

N. marchio	Impresa	Sede
18 SR	Veneziano Lucia	Siracusa

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del Segretario generale ff n. 183 del 25 ottobre 2010.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

N. marchio	Impresa	Sede
33 SR	Sinatra Massimo	Siracusa

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio IAA di Siracusa con determinazione del Segretario generale ff n. 184 del 25 ottobre 2010.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

10A14424

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150. si rende noto lo smarrimento della matrice sotto specificata:

marchio: 113 AQ;

matrice: 1.

Si diffidano gli eventuali detentori dall'utilizzo della stessa, invitando alla restituirla alla Camera di commercio I.A.A. competente per territorio.

10A14420

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione nelle aree di Venezia e Padova proposta dalla società Terna S.p.A., in Roma.

Con decreto n. DVA/DEC/2010/0000832 del 15 novembre 2010 si è provveduto a modificare il decreto DVA/DEC/2010/0000003 del 2 febbraio 2010 recante pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di «Razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione nelle aree di Venezia e Padova» localizzato nei comuni di Dolo, Camponogara, Strà, Fossò, Vigonovo, Mirano, Mira,, Spinea, Venezia, Saonara, Padova, proposto dalla Società Terna S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani, 70.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it - sezione territorio - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Decreti VIA; detto decreto può essere impugnato dinnanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

10A14421

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altresyn 4 mg/ml soluzione orale».

Estratto provvedimento n. 239 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ALTRESYN 4 MG/ML SOLUZIONE ORALE.

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. FR/V/0198/001/II/001.

Confezioni:

scatola contenente 1 contenitore da 360 ml - A.I.C. n. 104113016;

scatola contenente 3 contenitori da 360 ml - A.I.C. n. 104113028.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede in via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Monza-Brianza) codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

contenitore da 540 ml - A.I.C. n. 104113030;

contenitore da 1080 ml - A.I.C. n. 104113042.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A14558

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 130/10/Contr. e n. 294/10/Contr. adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti, rispettivamente, in data 24 marzo 2010 e 8 settembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0020577/MA004.A012/COM-L-92 del 21 ottobre 2010, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 130/10/Contr. e n. 294/10/Contr. adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti, rispettivamente, in data 24 marzo 2010 e 8 settembre 2010, concernenti l'estensione dell'obbligatorietà della modalità telematica della comunicazione dei dati reddituali.

10A14431

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Qualità controllo tecnico S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: Qualitalia Controllo Tecnico S.r.l., via Mecenate, 90 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 novembre 2010.

10A14422

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conclusione del procedimento di attribuzione del «Premio amico della famiglia 2009»

Si comunica che con decreto direttoriale, prot. n. 4994 del 3 dicembre 2010, si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio amico della famiglia 2009».

La documentazione relativa al procedimento di attribuzione del Premio è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.

L'elenco dei dodici vincitori, nonché dei menzionati speciali di ciascuna delle sezioni del Premio è pubblicato sul sito http://www.politichefamiglia.it

A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

10A14829

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-287) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00